

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: *Art. 13 bis - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2011 è inserito il seguente:

Art. 10 bis

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità e del ruolo della società civile

1. È istituito presso il Consiglio provinciale l'osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità e del ruolo della società civile. L'osservatorio svolge, in piena autonomia, le seguenti attività:
a) raccolta e analisi dei dati riguardanti la presenza della criminalità organizzata all'interno del territorio provinciale e sulle iniziative pubbliche o private intraprese per contrastarla, anche attraverso la creazione di sistemi digitali per la raccolta di informazioni;
b) elaborazione e proposta al Consiglio o alla Giunta provinciale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto della criminalità, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza e la legalità, realizzate anche attraverso la rete internet, e segnalazione alle autorità competenti di situazioni problematiche dal punto di vista della prevenzione e del contrasto della criminalità, tenendo conto dei settori economici e amministrativi più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine;
c) assistenza agli enti a ordinamento provinciale e ai comuni trentini, a loro richiesta, nell'analisi del contesto esterno a fini di contrasto della corruzione.

2. L'osservatorio può chiedere agli uffici degli enti a ordinamento provinciale copia degli atti, dei provvedimenti e altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti. La richiesta è rivolta al dirigente della struttura interessata e, se quest'ultimo non vi ottempera, al Presidente della Provincia.

3. L'osservatorio predispone annualmente una relazione sulle sue attività, presentata in seduta pubblica e quindi trasmessa al Consiglio e alla Giunta provinciale. La relazione può contenere proposte di iniziative a livello normativo o amministrativo. L'osservatorio può trasmettere al Consiglio provinciale anche relazioni saltuarie e puntuali. A richiesta propria o delle commissioni consiliari, inoltre, può essere consultato dalle commissioni stesse in ordine alle sue attività. I consiglieri provinciali possono chiedere all'osservatorio notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

4. L'osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute dell'osservatorio, ai suoi componenti spetta un compenso di 140 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, in misura analoga a quanto previsto per i consiglieri provinciali.

5. La procedura di nomina dell'osservatorio inizia con un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, disposto dal Presidente del Consiglio provinciale entro trenta giorni dal compimento degli adempimenti preliminari previsti dal regolamento interno per la prima seduta del nuovo Consiglio. Dall'avviso risultano: a) l'intenzione del Consiglio provinciale di costituire l'osservatorio; b) i

requisiti per l'accesso alla carica di componente dell'osservatorio; c) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature; d) il soggetto incaricato di proporre i nomi.

6. I componenti dell'osservatorio sono nominati dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario generale del Consiglio provinciale, un membro effettivo e un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle terne proposte dai presidenti della corte d'appello di Trento, della sezione di controllo della corte dei conti di Trento, del tribunale amministrativo regionale di Trento e del Consiglio delle autonomie locali e della terna proposta dal rettore dell'Università degli studi di Trento.

7. L'osservatorio dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del nuovo osservatorio. I componenti dell'osservatorio non sono immediatamente rieleggibili.

8. La carica di componente dell'osservatorio non è compatibile con le funzioni di: a) componente del Parlamento nazionale o europeo, di un consiglio regionale, provinciale o comunale oppure dei relativi organi esecutivi; b) presidente, dirigente o amministratore di enti pubblici o imprese a partecipazione pubblica; c) titolare, amministratore o dirigente di enti o imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione o che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

9. I componenti dell'osservatorio, entro trenta giorni dalla loro nomina, dichiarano alla presidenza del Consiglio provinciale l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità stabilite dal comma 8. Se accerta la mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni, o il verificarsi di una delle cause di incompatibilità, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del componente dell'osservatorio.

10. Se intendono candidarsi a elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee i componenti dell'osservatorio rassegnano le proprie dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato dei relativi organi i componenti dell'osservatorio rassegnano le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

11. Il Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e a scrutinio segreto, può revocare uno o più membri dell'osservatorio per gravi motivi connessi all'esercizio delle loro funzioni. Se il mandato dell'osservatorio o dei suoi componenti cessa per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio pone la nuova nomina all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo.

12. Il Consiglio provinciale garantisce all'osservatorio il personale e le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

13. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di quest'articolo provvede il Consiglio provinciale con il suo bilancio.

14. In prima applicazione di quest'articolo il Consiglio provinciale nomina l'osservatorio entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge e i membri dell'osservatorio possono essere rinominati nella legislatura successiva, salvo il rispetto delle procedure previste dall'articolo 10 bis, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 15 del 2011, come inserito dal presente articolo.".